

## Verbale di Accordo

Addì 30 aprile 2013, presso la sede Fiat in Roma

Tra

Fiat S.p.A, in nome proprio e in nome e per conto delle società del Gruppo che applicano il Contratto Collettivo Specifico di primo livello del 29 dicembre 2010, nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011

e

le Organizzazioni Sindacali nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGLM e l'AQCF

Premesso che:

- in data 8 marzo 2013 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCSL di primo livello del 29 dicembre 2010 nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011;
- l'accordo suddetto prevedeva – oltre all'attivazione di una Commissione bilaterale, all'incremento, a decorrere dal 1° febbraio 2013, degli importi di paga base mensili lordi e al proseguimento delle attività dei Gruppi di Lavoro già costituiti e operanti dal 2012 – la rideterminazione della struttura dell'ex "Premio di Competitività" di cui alla Norma Transitoria annessa all'art. 14 del Titolo Terzo del CCSL in forma di "Incentivo di Produttività";


si è convenuto sull'opportunità di chiarire che, sotto un profilo contabile e quale meccanismo di calcolo, la regola, secondo cui la quota erogata mensilmente e individualmente a titolo di Incentivo di Produttività è riconosciuta per le ore di effettiva prestazione lavorativa ordinaria consuntivate nel mese precedente, trova applicazione, per il primo mese di spettanza (aprile 2013 o, per i neoassunti, primo mese di servizio) secondo i seguenti criteri, con i conseguenti effetti sull'ultimo mese di servizio, da intendersi connaturati all'istituto e tali da non poter dar luogo a reclami o pretese di sorta:

- per i lavoratori già in forza al 1° aprile 2013, l'erogazione dell'Incentivo di Produttività avverrà secondo quanto previsto dall'accordo dell'8 marzo stesso;

- per i neoassunti a partire dal 1° aprile 2013, in assenza del riferimento alle ore effettivamente prestate nel mese precedente, l'erogazione dell'Incentivo di Produttività avverrà utilizzando quale parametro le ore teoriche lavorabili nel mese, eventualmente riproporzionate in ragione della data di costituzione del rapporto, se non coincidente con il primo giorno lavorativo; in quest'ultima eventualità (assunzione avvenuta dopo il primo giorno lavorativo del mese) l'erogazione dell'Incentivo di Produttività afferente al mese successivo a quello di assunzione avverrà integrando le ore di effettiva prestazione lavorativa ordinaria consuntivate nel mese di assunzione con le ore teoriche relative ai giorni mancanti.

Poiché l'Incentivo di Produttività è di competenza del mese di erogazione e le ore del mese precedente costituiscono mero parametro di calcolo per la determinazione della sua misura, le ore di effettiva prestazione lavorativa ordinaria rese nell'ultimo mese di servizio non saranno utili ai fini della maturazione dell'Incentivo di Produttività, ritenendosi ogni relativo credito/debito già convenzionalmente definito sulla base delle modalità descritte.

Fiat SpA



FIM – CISL




UILM – UIL



FISMIC



UGL Metalmeccanici



Associazione Quadri e Capi FIAT

